

STATUTO

INDICE

TITOLO I	Costituzione - denominazione - sede - durata - competenza territoriale
TITOLO II	Soci
TITOLO III	Scopo - oggetto sociale - operatività
TITOLO IV	Patrimonio - capitale sociale - azioni
TITOLO V	Organi Sociali
TITOLO VI	Assemblea dei soci
TITOLO VII	Consiglio d'Amministrazione
TITOLO VIII	Comitato Esecutivo
TITOLO IX	Collegio Sindacale
TITOLO X	Collegio dei Probiviri
TITOLO XI	Direttore Generale
TITOLO XII	Rappresentanza e firma sociale
TITOLO XIII	Bilancio - utile - riserve
TITOLO XIV	Scioglimento della società
TITOLO XV	Disposizioni finali

- Approvato con Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2023
- Atto Notaio Luigi Tinti repertorio N. 4462, fascicolo N. 2811.

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - COMPETENZA
TERRITORIALE

Art. 1

Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo

E' costituita una società cooperativa per azioni denominata "Banca di Bologna Credito Cooperativo società cooperativa".

La Società fa parte ed aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo avente come capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il “Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale”) ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo. La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, fornendo ogni dato o informazione necessari, collaborando altresì per l’attuazione delle misure preventive, correttive, e sanzionatorie, in conformità al contratto di coesione stipulato con la capogruppo ai sensi dell’art. 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i. (“TUB”).

La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell’appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la capogruppo.

Art. 2

Sede e competenza territoriale

La Società ha sede legale e direzione generale nel Comune di Bologna.

La sua competenza territoriale – nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza vigenti - ricomprende:

- a) i comuni ove la Banca ha sede, ove ha succursali, o dove ha un numero di soci operatori, rapportato alla popolazione residente almeno pari a quello previsto dalla normativa di vigilanza;
- b) i comuni limitrofi a quelli indicati nel punto a).

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata. Non hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso alla decisione di prorogare la durata della società.

Art. 4

Recesso dal Gruppo Bancario

Il recesso è ammesso solo nei casi individuati dal contratto di coesione ossia:

- è possibile recedere dalla capogruppo, a norma dell’art. 2437, comma 1, c.c., ovvero a norma dert. 2497-quater del c.c.;
- qualora la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento arrechi alla banca un danno grave e ingiusto, salvo che non dipenda da colpa lieve. Per danno grave ed ingiusto si intende la diminuzione del valore dei fondi propri in misura non inferiore al 5% conseguente ad

una determinata e specifica operazione, senza che questa sia stata adeguatamente compensata a norma delle previsioni del contratto di coesione.

Il recesso dovrà essere effettuato con le modalità previste dal contratto di coesione.

TITOLO II SOCI

Art. 5 Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche possono essere rappresentati esclusivamente da chi ne ha statutariamente la legale rappresentanza.

Art. 6 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, nonché coloro che siano stati dichiarati falliti, ovvero siano assoggettati a concordato preventivo o a liquidazione coatta amministrativa, e coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Non possono far parte della Società coloro che, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, siano inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o che abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.

Art. 7 Procedura di ammissione a socio

Per l'ammissione a socio cooperatore, l'aspirante socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, provvede alla tempestiva comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata o a mezzo PEC ed all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo. La qualità di socio cooperatore si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nella relazione al bilancio gli Amministratori illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'art. 34, comma 4 bis del TUB, il Consiglio potrà prevedere un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell'ammissione a socio della Società.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci, che sono stati ammessi nella società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 26;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e, nel caso di acquisto di nuove azioni, a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art 9

Domiciliazione dei soci

I soci cooperatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 11

Decesso del socio

In caso di decesso del socio, qualora il trasferimento delle azioni a nome degli eredi non sia stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione oppure gli stessi non lo abbiano richiesto nel termine di un anno dalla data del decesso del *de cuius*, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 14.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi potranno designare un rappresentante comune, il quale potrà esercitare solo i diritti patrimoniali.

Art. 12

Recesso del socio

Il recesso del socio cooperatore è ammesso nei casi stabiliti dalla Legge, con le modalità e con gli effetti da essa previsti; il recesso non può essere parziale. Le azioni saranno rimborsate all'avente diritto secondo le previsioni dell'art. 14.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata o PEC diretta al Consiglio d'Amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne immediatamente gli esiti al socio.

Il socio potrà altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la società.

Art. 13 Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, delibera l'esclusione dei soci:

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco;
- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 6.

Il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:

- a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio d'Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 14 Liquidazione della quota del socio

Il Socio cooperatore receduto o escluso, o gli aventi causa del Socio defunto, hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, dell'eventuale rivalutazione effettuata a norma di legge e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni - detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite - sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio.

Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, informata la Capogruppo, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del Socio Cooperatore receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

Fatto salvo quanto precede, il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma è vietata comunque la distribuzione di riserve.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla riserva legale.

TITOLO III

SCOPO -OGGETTO SOCIALE –OPERATIVITÀ

Art. 15

Criteria ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Art. 16

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché le azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, comma 2, del TUB.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo.

Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati con le modalità e finalità previste dall'Autorità di Vigilanza.

La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dalle Autorità di Vigilanza.

La Società svolge le proprie attività anche nei confronti di soggetti diversi dai Soci.

La Banca in relazione alle società dalla stessa controllate direttamente o indirettamente:

- a) emana disposizioni per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla capogruppo e dalla Autorità competente;
- b) richiede notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni di cui alla precedente lett. a);
- c) verifica l'adempimento, da parte delle singole componenti, delle disposizioni emanate di cui alla precedente lettera a).

Art. 17

Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci cooperatori e/o ad esposizioni assimilate a quelle verso i soci ai sensi delle disposizioni di Vigilanza.

Le esposizioni assistite da garanzia rilasciata da un socio della società sono considerate attività di rischio verso i soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le esposizioni verso soggetti diversi dai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

Art. 18

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite dai soggetti individuati in conformità alle disposizioni di Vigilanza.

Art. 19

Remunerazione degli strumenti finanziari

In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO IV PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 20 Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e, se emesse, da azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter, comma 1, del TUB;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Art. 21 Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni del valore nominale di 51,64 euro ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nel rispetto della normativa primaria e regolamentare pro tempore vigente, ad acquisire azioni della società, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel limite di un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

A seguito delle deliberazioni assunte in data 17 maggio 2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 16 maggio 2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 9.000.852 (novemilioniottococinquantadue), mediante emissione di massime n. 174.300 (centosettantaquattromilatrecento) azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.

Art. 22 Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra i soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC, comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea determina annualmente, ai sensi dell'art. 2528 cc., 2° comma, su proposta degli Amministratori, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale dell'azione, tenuto conto delle politiche aziendali tese a favorire l'ampliamento della compagine sociale.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

Art. 23 **Azioni di finanziamento – Soci Finanziatori**

Ai sensi dell'art. 150-ter del TUB e delle vigenti disposizioni di vigilanza, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 150-bis del TUB, azioni di finanziamento di cui all'art. 2526 del codice civile.

Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dalla Autorità competente, possono essere sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 150-ter, comma 2, del TUB e dalla capogruppo, da quest'ultima anche fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente tra la capogruppo stessa e le affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientri in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di "Socio Finanziatore" (collettivamente i "Soci Finanziatori"). In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie di Soci Finanziatori e deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Ai soci titolari di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB (i "Soci Finanziatori" e singolarmente "Socio Finanziatore") spettano i diritti amministrativi previsti dallo Statuto. Ai Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Ai Soci Finanziatori si applica la previsione di cui all'articolo 9 del presente Statuto. Nei confronti dei Soci Finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni.

I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi:

- a) un numero di voti attribuiti in assemblea proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del TUB e di cui all'articolo 2526, codice civile, con l'effetto, di norma, qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla capogruppo, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati a proteggere gli interessi dell'investitore senza attribuire ad essi il controllo sulla Società;
- b) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla capogruppo, il diritto della stessa di designare, anche fra non Soci, non meno di 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione e sino alla maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale;
- c) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di designare, anche fra non Soci, 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

Nei confronti dei Soci Finanziatori non sono applicabili le disposizioni statutarie in materia di recesso ed esclusione dei soci, di trasferimento delle azioni e di liquidazione della partecipazione, quest'ultima regolata dal comma che segue.

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di capitale applicabile alle banche di credito cooperativo, i Soci Finanziatori possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo versato. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Autorità competente. Il consiglio di amministrazione definisce nella propria delibera le modalità con cui procedere al rimborso delle azioni di finanziamento, che deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo versato, al netto degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o dell'esercizio in cui è stato deliberato. E' sempre esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finanziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, a seguito dello stesso, la Società non rispetta i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requisito combinato di riserva di capitale, previsti dalla disciplina prudenziale applicabile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 24 Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze e tenuto conto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento della capogruppo, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 25 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio d'Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo, purché in territorio italiano, indicato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) La Repubblica
- b) Il Resto del Carlino
- c) Il Sole 24 ore

Il Consiglio d'Amministrazione può disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o recapitato ai soci o pubblicato sul sito internet della società.

L'Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre convocare l'Assemblea entro 30 giorni da quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda, contenente gli argomenti da trattarsi, deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata dal Presidente della Società, da un Amministratore o dipendente a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, da un Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Art. 26 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro Soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni. I Soci Finanziatori hanno diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

Fermo quanto previsto all'art. 23 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, n. 385, ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un Amministratore o dipendente a ciò delegato dal Consiglio, da un Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della capogruppo.

Art. 27

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il cui funzionamento è disciplinato dalla legge e dal regolamento dei lavori assembleari approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 41 e, in caso di impedimento anche di questi, da un Amministratore a ciò delegato dal Consiglio.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'Assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio d'Amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori ed un segretario, anche non socio, salvo il caso delle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 28

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti se ordinaria e con l'intervento di almeno 1/50 dei soci se straordinaria.

Art. 29

Maggioranze assembleari

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura e quelle di espressione del voto sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano d'età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Art. 30

Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 31

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

- a) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- b) tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla capogruppo, approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Art. 32

Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni di ogni Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle Assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 a 9 membri eletti di norma dall'Assemblea fra i Soci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, previa determinazione del loro numero.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

I processi di nomina e revoca dei componenti gli organi di amministrazione e controllo sono coerenti con le prerogative della capogruppo che definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate.

La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;

inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.

La capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, ha la facoltà di revocare uno o più componenti del Consiglio già nominati nei casi previsti dal contratto di coesione, nel rispetto dei criteri e modalità e tutele stabiliti nel predetto contratto.

Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

Non possono essere eletti alla carica di Amministratore, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con la Società o con le società da questa controllate.
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, coniugi e affini di dipendenti o di altri Amministratori fino al quarto grado, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge.

- d) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile.
- e) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella società ovvero in altre banche affiliate al Gruppo Bancario e siano stati revocati da tali funzioni dalla capogruppo in forza del contratto di coesione.

Ai fini delle nomine, il Consiglio di Amministrazione:

- a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- b) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Le candidature alla carica di Amministratore devono essere corredate di un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato.

In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente:

- a) le candidature avanzate dai Soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere privo di incarichi esecutivi. A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:

- a) sono membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
- b) rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali;
- c) rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a) o gli incarichi di cui alla precedente lettera b) in qualsiasi società del gruppo.

Almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) deve possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

Ai fini della presente disposizione, e fatte salve eventuali e più rigorose disposizioni di carattere normativo, sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- a) abbiano in corso o abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- b) rivestano la carica di Presidente, di Vice Presidente o di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca;

- c) siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- d) siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di un amministratore della Banca o di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

La significatività della relazione dovrà essere valutata, sulla base dei criteri definiti in apposito regolamento, sia in base alla situazione patrimoniale del singolo Consigliere sia in base alla rilevanza del rapporto stesso per la Banca.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione dell'incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

Art. 34

Durata in carica degli Amministratori

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; nella prima riunione il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Gli Amministratori eletti a tale incarico in qualità di legali rappresentanti di soci diversi dalle persone fisiche, decadono d'ufficio dalla carica qualora perdano tale qualità.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a prendere atto di tale decadenza nella prima riunione successiva alla ricezione di apposita comunicazione scritta inviata dal socio interessato.

Art. 35

Sostituzione degli Amministratori per cooptazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica possono provvedere, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.

Alla cooptazione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 33.

Gli Amministratori cooptati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima Assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'Assemblea scadono insieme agli Amministratori già in carica all'atto della loro nomina.

In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento, se l'amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo.

Art. 36

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o ai sensi delle vigenti istruzioni di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione del complessivo assetto di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società e delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la verifica circa la corretta attuazione dei medesimi e la tempestiva promozione delle misure correttive necessarie a fare fronte a eventuali lacune o inadeguatezze;
- la determinazione e la periodica valutazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e le politiche di gestione del rischio;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei Soci;
- l'acquisto di azioni proprie ai sensi del precedente art. 21;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la nomina, la revoca e le attribuzioni del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato con la capogruppo.
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero crediti;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio ed alla previdenza;
- la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, e di conformità alle norme, delle funzioni di controllo dei rischi, antiriciclaggio e dei referenti di eventuali funzioni aziendali di controllo esternalizzate.
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare in modo analitico proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone il contenuto in modo chiaro e preciso, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

Fermo quanto precede, i poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, possono essere altresì delegati al Direttore Generale, ai Responsabili delle Direzioni, ai Responsabili di Servizio e ai Responsabili delle Dipendenze e, in caso di assenza o impedimento, ai loro sostituti entro limiti di importo graduati.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima adunanza utile.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti a singoli Consiglieri o a dipendenti della Società, i quali dovranno darne notizia al Consiglio nei modi e nei tempi da questo determinati.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo approvato dalla Capogruppo.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'articolo 33 comma 6, o con società alle quali gli stessi, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore Generale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, del gruppo bancario, e con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente.

Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i comitati endo-consiliari, qualora costituiti, devono essere composti da soggetti non esecutivi.

Qualora presente il Comitato Rischi, il presidente non può essere presidente dell'organo di supervisione strategica o presidente di altri comitati.

Art. 37

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica o PEC almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun Amministratore e dai componenti del Collegio Sindacale perché vi possano intervenire.

La prima riunione successiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione è convocata dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 38

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale, che assolve altresì le funzioni di Segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

Alle riunioni del Consiglio può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della capogruppo.

Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.

Art. 39**Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi all'originale dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 40**Compenso agli Amministratori**

Gli Amministratori, oltre al compenso determinato dall'Assemblea, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 41**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di

governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri tra gli organi aziendali. Egli si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) a) convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Consiglieri;
- c) provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri con congruo anticipo;
- d) coordina i lavori del Consiglio, verificandone la regolare costituzione e i risultati delle votazioni, favorendo in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitando la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori consiliari.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura inoltre che: il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.

Il Presidente garantisce che il Consiglio di Amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo bancario cooperativo.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere al quale tali funzioni saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO

Art. 42

Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, scelti tra gli stessi componenti il Consiglio, ne designa il Presidente e ne fissa i compiti.

Le riunioni sono convocate per iscritto dal Presidente del Comitato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, mediante lettera consegnata a mano o trasmessa via fax o posta elettronica o PEC almeno 24 ore prima e sono valide con la presenza della maggior parte dei componenti.

Le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

È possibile tenere le riunioni del Comitato Esecutivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Alle riunioni del Comitato assistono i Sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale. Alle sedute può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39.

Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 36, il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, con periodicità almeno trimestrale.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE

Art. 43

Composizione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina, di norma, ogni tre esercizi tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per gli interi tre esercizi, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

I processi di nomina e revoca dei componenti gli organi di controllo sono coerenti con le prerogative della capogruppo che definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate.

La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (iii) inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

I Sindaci sono rieleggibili, tuttavia non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 come integrati dalle disposizioni anche di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro i quali vengono a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 6 o in una delle altre condizioni ostative previste dalla legge.

Non possono essere eletti il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado

degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Non possono essere eletti i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società e coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i componenti del Collegio Sindacale o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti ed agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, del gruppo bancario e con le società controllate direttamente e indirettamente.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco subentra il supplente più anziano di età.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano di carica.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

In caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento la sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale spetta al Socio Finanziatore.

Art. 44

Compiti e poteri del Collegio Sindacale e del relativo Presidente

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza degli assetti organizzativi della banca; valuta inoltre l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno;
- e) sulla revisione legale dei conti e sull'indipendenza del soggetto incaricato della medesima ai sensi del successivo art. 45;
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compreso il soggetto cui è affidata la revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e il soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne e può avvalersi delle medesime ai fini dello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari. I Sindaci possono inoltre procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Il Collegio Sindacale adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93.

I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Presidente del Collegio Sindacale:

- a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci;
- b) provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;
- c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.

Art. 45 **Revisione Legale**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata prevista dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Al revisore o alla società incaricata della revisione legale dei conti si applicano gli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93.

Art. 46 **Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali**

Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.

TITOLO X COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 47

Attribuzioni e composizione del Collegio dei Probiviri

La risoluzione delle controversie insorte in materia di ammissione a socio ed esclusione da socio, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione di rigetto o di esclusione, è rimessa alla decisione di un collegio, denominato "Collegio dei Probiviri".

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci, nominati dall'Assemblea.

Nella prima riunione, il Collegio dei Probiviri provvede alla nomina del Presidente.

I Probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Art. 48

Funzionamento del Collegio dei Probiviri

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando il nominativo del rappresentante prescelto da integrare ai membri del Collegio, l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Il Collegio dei Probiviri si dovrà pronunciare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza in caso di mancata ammissione dell'aspirante socio, entro sessanta giorni in caso di esclusione.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In ipotesi di accoglimento del ricorso il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la questione.

TITOLO XI DIRETTORE GENERALE

Art. 49

Compiti ed attribuzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Banca.

Non può essere nominato Direttore Generale il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.

Il Direttore Generale è investito dei seguenti poteri:

- a) è titolare del potere di proposta in materia di erogazione e di gestione del credito;
- b) è preposto alla gestione del personale, coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- c) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) assicura l'efficienza del sistema dei controlli interni;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- f) provvede al coordinamento operativo delle attività delle società controllate direttamente o indirettamente, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e poteri delegatigli, poteri a dipendenti;
- h) presenta proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate.
- i) dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla capogruppo che non necessitano di una preventiva validazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale.

In caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Responsabili di Direzione in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.

TITOLO XII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 50

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione spetta, ai sensi dell'art. 41 al Presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere attribuite dal Consiglio d'Amministrazione anche a singoli Amministratori, ovvero al Direttore Generale e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il Consiglio inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di atti o categorie di atti.

TITOLO XIII BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 51 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio d'Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 52 Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
- c) Gli utili eventualmente residui potranno essere:
- d) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- e) assegnati ad altre riserve o fondi;
- f) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore a quella prevista dalla legge ai fini del possesso dei requisiti di mutualità prevalente.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XIV
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 53
Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54
Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche di cui agli artt.14-15-17-19-52 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.